

		Sent. n. 138/2026/R	
		REPUBBLICA ITALIANA	
		IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
		LA CORTE DEI CONTI	
		SEZIONE GIURISDIZIONALE	
		PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	
		composta dai seguenti magistrati:	
	Massimo Perin	Presidente relatore	
	Riccardo Patumi	Consigliere	
	Khelena Nikifarava	Primo Referendario	
	ha pronunciato la seguente		
		SENTENZA	
	nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 46559 del registro di Segreteria, proposto		
	dal Procuratore Regionale per la Regione Emilia-Romagna nei confronti di:		
	DERANJA Lolita, nata a Bollate (MI) il 10.07.1983, e residente in Poviglio (RE) via		
	Bertona n. 1/1, codice fiscale DRNLLT83L50A940G;		
	Esaminati gli atti e i documenti di causa;		
	Uditi, all’udienza del 5 novembre 2025, con l’assistenza del segretario dott. Enrico		
	Tiberi, il relatore Presidente Massimo Perin e il Pubblico Ministero nella persona del		
	S.P.G. Claudia Desogus;		
		FATTO	
	Con atto di citazione del 10 maggio 2025, notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c. la		
	Procura Regionale cita in giudizio DERANJA Lolita, nata a Bollate (MI) il		
	10.07.1983, e residente in Poviglio (RE) via Bertona n. 1/1, codice fiscale		
	DRNLLT83L50A940G per sentirla condannare al risarcimento del danno erariale, in		
	favore dell’I.N.P.S. per la complessiva somma di € 4.728,83 (euro		
		1	

quattromilasettecentoventotto,83), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal deposito della sentenza sino all'integrale soddisfazione e alle spese del giudizio.

La Procura riferisce che la convenuta ha illecitamente percepito somme per € 4.728,83 (euro quattromilasettecentoventotto,83), per emolumenti previsti dal d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26 (cd. "Reddito di Cittadinanza") nel periodo 2020-2021.

La Procura riferisce, inoltre, che da accertamenti della Guardia di Finanza, Tenenza di Cento (FE) sarebbero emerse le indebiti erogazioni conseguenti a dichiarazioni non veritiere della convenuta.

Infatti, l'informativa di polizia erariale evidenziava che, in sede di compilazione del modello DSU, dichiarazione sostitutiva unica, in data 8.3.2019 (prot. INPS-RDC 2019-215792) e in data 31.10.2020 (prot. INPS-RDC-2020-3362397), ai fini del riconoscimento e della percezione del reddito di cittadinanza, DERANJA Lolita aveva reso dichiarazioni non veritiere, omettendo di comunicare i periodi in cui la persona convivente, Toncig Maichol, in qualità di beneficiario, risultava colpito da misure cautelari personali, nonostante si trattasse di informazioni dovute, in quanto rilevanti ai fini della misura della provvidenza economica e dell'eventuale recupero di quanto versato in eccesso, ex art. 7, comma 6, decreto-legge n. 4/2019, con riguardo all'art. 2, comma 1 lettera c-bis, del medesimo decreto, e della riduzione della scala di equivalenza per il nucleo familiare, ex art. 3, comma 13, del decreto-legge n. 4/2019. L'omessa indicazione di tale circostanza nelle ridette DSU della signora DERANJA induceva in errore gli uffici della Agenzia Territoriale dell'INPS di Guastalla (RE), indotti a riconoscerle, indebitamente, il reddito di cittadinanza in misura superiore al dovuto, per complessivi € 4.728,83.

La sig.ra DERANJA Lolita, a seguito dell'invito, nonostante la regolarità delle

notificazioni non ha formulato richiesta di audizione difensiva né ha depositato deduzioni scritte e nemmeno si è costituita in questo giudizio.

All'udienza del 5 novembre 2025 la Procura Regionale ha ribadito le conclusioni dell'atto di citazione.

DIRITTO

1. La Sezione è chiamata a giudicare un'ipotesi di danno erariale, in favore dell'I.N.P.S., per la complessiva somma di € 4.728,83 (euro quattromilasettecentoventotto,83), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal deposito della sentenza sino all'integrale soddisfo e alle spese del giudizio per un'ipotesi contestata d'indebita percezione di somme collegate al c.d. "Reddito di Cittadinanza", introdotto con d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26.

Nel caso di specie, la convenuta DERANJA Lolita, aveva percepito indebitamente dette somme per il periodo dal mese di aprile 2019 al mese di giugno 2021, in quanto aveva omesso di comunicare i periodi per i quali la persona convivente (tale, Tonicig Maichol) era interessato da misure cautelari personali, così violando il disposto dell'art. 7 del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4 che tale comunicazione imponeva, trattandosi di informazioni rilevanti ai fini del diritto e della misura della provvidenza pubblica.

Con la propria indagine la Guardia di Finanza richiedeva notizie all'Agenzia di Guastalla dell'INPS che, in data 5.6.2021, ottemperando alla richiesta formulata, comunicava che per le due domande di reddito di cittadinanza in cui risultava inserito il signor Tonicig Maichol (INPS-RDC-2019-215792 dell'8.3.2019 e INPS-RDC-2020-3362397 del 31.10.2020) non era mai pervenuta nessuna comunicazione in merito ad eventuali provvedimenti giudiziari in capo a tutto il nucleo familiare.

L'antigiuridicità delle condotte della convenuta discende, come ben rappresentato dalla Procura, dalla frontale loro contrarietà all'art. 7 del decreto-legge n. 4/2019, Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, che ha configurato come reato punibile con la reclusione da due a sei anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le condotte di chi, al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza, abbia reso o utilizzato dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omesso informazioni dovute; a tali condotte la medesima norma ricollega l'immediata revoca del beneficio, con efficacia retroattiva, e il dovere del beneficiario di restituire quanto indebitamente percepito.

Il Collegio concorda con la rappresentazione dell'ufficio di Procura sul carattere doloso delle condotte in contestazione, essendo certamente la signora DERANJA a conoscenza delle misure cautelari personali che interessavano il convivente Toncig Maichol e risultando l'obbligo di comunicazione dalla stessa modulistica utilizzata.

Incontrovertibile risulta anche l'efficacia causale della omessa comunicazione rispetto all'evento di danno, consistito nell'indebito e fraudolento conseguimento da parte della medesima DERANJA del reddito di cittadinanza in misura superiore alla misura spettante, dal momento che proprio l'omessa indicazione della condizione in cui si trovava il predetto suo convivente induceva in errore gli uffici della competente Agenzia territoriale INPS di Reggio Emilia, portandoli a riconoscere indebitamente la provvidenza economica.

Il danno risarcibile, come correttamente quantificato dalla Procura regionale nella misura pari a quanto indebitamente percepito dalla signora DERANJA Lolita a titolo di reddito di cittadinanza e, più precisamente, alla parte di provvidenza pubblica complessivamente erogata in più rispetto a quanto le sarebbe spettato, ex artt. 7,

comma 6, riduzione della scala di equivalenza per il nucleo familiare, e 3, comma 13, del decreto-legge n. 4/2019 - ammonta a complessivi € 4.728,83.

2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta DERANJA Lolita, ai sensi dell'art. 93 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, in quanto la notifica dell'atto di citazione è avvenuta regolarmente, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., cui non ha fatto seguito la regolare costituzione in giudizio.

3. Nel merito, il Collegio, ritenendo sussistente la giurisdizione contabile nella fattispecie di cui è oggetto del presente giudizio (*ex pluribus*, Sez. II App. n. 468/2022), ritiene vi siano i presupposti per condannare DERANJA Lolita, al danno erariale corrispondente al reddito percepito indebitamente.

3.1 La misura di sostegno denominata "Reddito di Cittadinanza" è stata istituita con d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, quale supporto economico ad integrazione del reddito familiare per consentire un reinserimento lavorativo e sociale ai nuclei in difficoltà, anche temporanea.

Il sussidio presuppone la presentazione di una domanda (Dichiarazione Sostitutiva Unica) finalizzata al rilascio dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), e prevede i seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano, dell'Unione Europea o in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; b) essere residente in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in via continuativa.

Dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza, emerge in modo chiaro e ineludibile che il riconoscimento della misura economica di sostegno non era supportato dai corretti presupposti normativi.

Per quanto riguarda l'elemento psicologico del dolo, le omissioni della convenuta inducono questo Collegio a ritenere provata la consapevolezza della medesima di alterarne la prospettazione e, conseguentemente, la volontà di danneggiare la pubblica

amministrazione erogante.

Affermata la fondatezza dell'azione erariale, va verificata la quantificazione del danno operata dalla Procura attrice, che lo ha determinato in € 4.728,83 (euro quattromilasettecentoventotto,83), oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi.

Tale quantificazione è corretta, perché corrisponde alle quote di reddito di cittadinanza indebitamente percepite.

La convenuta va altresì condannata a corrispondere la rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti alla pubblicazione della presente sentenza, nonché gli interessi legali sull'importo rivalutato da quest'ultima data fino al soddisfo.

4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia- Romagna, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 46559 del registro di Segreteria, ogni diversa domanda o eccezione respinta, così decide:

Dichiara la contumacia, ai sensi dell'art. 93 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, di DERANJA Lolita e condanna la medesima convenuta al pagamento, in favore dell'I.N.P.S., dell'importo di euro € 4.728,83 (*quattromilasettecentoventotto/83*), oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti alla data di pubblicazione della presente sentenza e agli interessi legali sull'importo rivalutato da quest'ultima data fino all'integrale soddisfo;

condanna la convenuta DERANJA Lolita, alle spese di giudizio che liquida in euro 78,10 (*settantotto/10*).

Manda alla Segreteria della Sezione Giurisdizionale per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 5 novembre 2025.

Sent. n. 138/2026/R

Il Presidente e relatore

Massimo Perin

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il giorno 13 agosto 2026

Il Direttore della Segreteria

Dr. Laurino Macerola

(firmato digitalmente)